



COMUNE DI MASSA

**DISCIPLINARE PER LA GESTIONE
DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI**

Approvato con determinazione dirigenziale n. ___ del _____

Sommario

Art. 1 - Oggetto	1
Art. 2 - Copertura assicurativa e gestione dei sinistri	1
Art. 3 - Segnalazione dell'evento dannoso	1
Art. 4 - Requisiti obbligatori per la richiesta di risarcimento danni	1
Art. 5 - Avvio del procedimento e integrazione della documentazione probatoria	2
Art. 6 - Istruttoria	2
Art. 7 - Reiezione della richiesta di risarcimento danni.....	2
Art. 8 - Conclusione e tempistica della procedura	3

Art. 1 - Oggetto

1. La materia del risarcimento del danni a terzi è regolamentata dal Codice Civile e, quanto al Comune di Massa, anche dalle disposizioni seguenti.
2. Il Comune di Massa, qualora sia civilmente responsabile ai sensi del Libro IV Titolo IX del C.C., è obbligato a risarcire il terzo dei danni cagionati sia nello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente nell'ambito del proprio territorio sia generati da proprietà comunali.

Art. 2 - Copertura assicurativa e gestione dei sinistri

1. Il Comune ha facoltà di stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.
2. In presenza di danni a cose/persone la cui quantificazione sia inferiore alla franchigia o s.i.r. (self insurance retention) contrattualmente prevista dalla polizza di responsabilità civile, il sinistro può essere gestito, secondo quanto stabilito dal contratto assicurativo, direttamente dall'Ente o anche da un soggetto terzo (indicato con "Loss Adjuster) il cui compito è fornire all'Ente servizi peritali assicurativi.
3. In presenza di una richiesta di risarcimento danni al di sopra della soglia di franchigia\s.i.r. il sinistro viene trasmesso alla compagnia assicurativa e gestito esclusivamente da questa ai sensi del contratto di polizza.

Art. 3 - Segnalazione dell'evento dannoso

1. Al fine di predisporre tempestivamente gli interventi utili all'eventuale messa in sicurezza dei luoghi nonché di constatare le modalità e le cause dell'accaduto, il danneggiato, al verificarsi di un sinistro presuntivamente causato da azione od omissione del Comune di Massa, richiede, preferibilmente, l'intervento della Polizia Municipale di Massa o di qualunque altra autorità di P.S. (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza).
2. Sempre al fine di procedere nel minor tempo possibile all'eventuale messa in sicurezza dei luoghi, anche qualora l'intervento degli agenti di P.S. non fosse possibile, il danneggiato provvede ad una tempestiva segnalazione di quanto accaduto alla Centrale Operativa della Polizia Municipale del Comune di Massa.

Art. 4- Requisiti obbligatori per la richiesta di risarcimento danni

1. Modulo – richiesta risarcimento dei danni subiti compilato in ogni sua parte. (Allegato A) .
2. Descrizione dettagliata della dinamica dei fatti, con una precisa localizzazione del luogo del sinistro per consentirne l'esatta identificazione. L'individuazione del luogo del sinistro è condizione imprescindibile per l'avvio di un'istruttoria rapida ed efficace: le fotografie e tutti gli altri riferimenti devono consentire la localizzazione inequivocabile del sinistro e delle condizioni che possono averlo determinato.
3. Relativa quantificazione del danno. La riserva di quantificarli è giustificata solamente in caso di lesioni /danno biologico . In tal caso dovrà essere allegato verbale di pronto soccorso.
4. Indirizzo, recapiti telefonici e/o recapiti di posta elettronica.
5. La richiesta di risarcimento può essere presentata anche a mezzo di un legale di parte. Sempre allegando il modulo di richiesta risarcimento danni compilato in ogni sua parte con relativa delega.
6. L'elencazione completa della documentazione che il danneggiato deve produrre a corredo della richiesta di risarcimento danni è contenuta, nell'allegato "A"-Richiesta di risarcimento danni.

Art. 5 - Avvio del procedimento e integrazione della documentazione probatoria

1. L'U.O. Assicurazioni entro 30 giorni dalla data di protocollazione della richiesta di risarcimento, dopo aver verificato la liceità e la completezza e dell'istanza, procede all'avvio del procedimento e, a seconda del tipo di danno e/o della quantificazione dell'importo, fornisce gli eventuali recapiti del loss adjuster o della compagnia assicurativa alla controparte.
2. La comunicazione dei recapiti della compagnia assicurativa viene tempestivamente inviata al danneggiato anche quando la quantificazione del danno, al di sopra della soglia di franchigia o s.i.r., viene effettuata nel corso dell'istruttoria.
3. Le richieste di risarcimento danni il cui importo risulti superiore alla franchigia o alla sir prevista dalla polizza di assicurazione, le quali sono state denunciate e trasferite all'assicuratore, verranno autonomamente gestite dall'assicuratore stesso, ovvero da suoi delegati o incaricati, ai quali il danneggiato potrà rivolgersi per far valer ogni giusta istanza, secondo quanto stabilito dalla legge.
4. In caso di presentazione di una richiesta danni incompleta ai sensi dell'art. 4, il Comune di Massa od il loss adjuster \ compagnia assicurativa invitano il danneggiato a fornire al più presto le integrazioni chiarimenti ritenuti necessari senza che ciò costituisca alcun riconoscimento di responsabilità da parte dell'Ente.

Art. 6 - Istruttoria

1. Il Comune di Massa e/o il loss adjuster / Compagnia assicurativa procedono all'istruttoria acquisendo dai competenti servizi dell'Ente (a titolo esemplificativo: Polizia Municipale, Servizio LL.PP. , Servizio Patrimonio, Servizio Mobilità, Servizio Ambiente) le necessarie relazioni tecniche al fine di ricostruire il più dettagliatamente possibile il quadro completo della dinamica dei fatti e delle cause del sinistro, al fine di arrivare ad una valutazione complessiva del danno e all'eventuale somma rimborsabile.
2. Eventuali costi sostenuti per perizie di parte atte a stimare l'entità dei danni materiali non verranno rimborsati in via stragiudiziale

Art.7 - Reiezione della richiesta di risarcimento danni

1. La richiesta di risarcimento sarà motivatamente respinta in ogni caso in cui non venissero accertati profili di responsabilità, esclusiva o parziale, a carico del Comune di Massa.
2. Il Comune ritiene che alcuni elementi fattuali dimostrino l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico e a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli di seguito:
 - quando nella condotta del danneggiato sia ravvisabile una violazione delle norme del Codice della Strada o del Codice Civile;
 - quando il sinistro si sia verificato in occasione di manifestazioni, cortei, comizi od altra circostanza, pur se autorizzata, in cui si costituisca un assembramento di persone;
 - quando il sinistro si sia verificato per cause estranee al potere di custodia del Comune di Massa o per cause di forza maggiore , in qualsiasi accezione inteso, ovvero esondazioni, frane, caduta di alberi, riconducibili ad eventi eccezionali o per i quali sia dichiarato lo stato di calamità naturale;
 - quando il sinistro si sia verificato in relazione ad attività di manomissione/ripristino del suolo pubblico effettuate da soggetti terzi , o in conseguenza di queste, ma eseguite in difformità dalle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Massa e/o non ancora collaudate con esito favorevole e/o effettuate in assenza della prescritta autorizzazione, e in ogni caso ogni qualvolta la responsabilità civile del danno subito dal danneggiato sia riconducibile ad un soggetto terzo diverso dall'Amministrazione comunale.

Art. 8 - Conclusione e tempistica della procedura

1. Al termine dell'istruttoria potrà essere avanzata dal loss adjuster o dalla compagnia assicurativa, una proposta per la composizione stragiudiziale della vertenza a totale tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa, presente e futura, del danneggiato.
2. Ai fini della liquidazione il danneggiato dovrà aver prodotto adeguata documentazione probatoria, debitamente quietanzata, delle spese sostenute a causa del sinistro.
3. La proposta di liquidazione si considera accettata dal danneggiato con l'apposizione della firma della quietanza e la sua restituzione all'Ufficio Assicurazioni; entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della quietanza l'ufficio Assicurazioni procederà all'erogazione dell'importo a titolo di risarcimento esclusivamente sotto forma di bonifico bancario conformemente alle disposizioni normative vigenti.
4. Sempre in conformità alle vigenti normative la liquidazione della somma a titolo di risarcimento danni sarà preceduta dai controlli fiscali previsti a carico del destinatario del pagamento e dalle pubblicazioni obbligatorie prescritte in capo al Comune di Massa.
5. Nel caso in cui il destinatario del pagamento a titolo di risarcimento dei danni avesse in corso morosità con il Comune di Massa non si farà luogo ad alcuna liquidazione di somme sino a totale compensazione della morosità pregressa, effettuata la compensazione, le somme eventualmente residue verranno regolarmente liquidate al beneficiario del risarcimento.
6. La liquidazione delle somme a titolo di risarcimento dei danni verrà effettuata solo ed esclusivamente al soggetto danneggiato; anche qualora l'importo erogato comprendesse le spese legali, regolarmente saldate e quietanzate, in nessun caso il Comune di Massa procederà a liquidazioni di somme direttamente al legale di parte.
7. La definizione del sinistro avverrà nei tempi strettamente necessari all'acquisizione della documentazione indispensabile all'espletamento di una efficace e precisa istruttoria da parte degli uffici preposti ed alla composizione bonaria e stragiudiziale.